



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI

Redatto ai sensi del T.U.L.P.S. e relativo

Regolamento di esecuzione e del D.P.R. n. 311/2001

Approvato con deliberazione consiliare

n.105 del 29 / 09 / 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI	1
SOMMARIO.....	2
TITOLO I - NORME PER LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	4
ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE	4
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	5
ART. 5 - UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI.....	6
ART. 6 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA	6
ART. 7 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE	6
TITOLO II - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO.....	7
ART. 8 - NOMINA E DURATA IN CARICA	7
ART. 9 - INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE CON ESPERTO IN ACUSTICA.....	7
ART. 10 - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE	8
ART. 11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE.....	8
ART. 12 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE.....	9
ART. 13 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.....	9
ART. 14 - LUOGO DI RIUNIONE	9
ART. 15 - COMPENSO E RIMBORSI	9
ART. 16 - CONVOCAZIONE.....	10
ART. 17 - LAVORI DELLA COMMISSIONE – FORMULAZIONE DEL PARERE	10
ART. 18 - ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DELL'INCARICO.....	11
ART. 19 - SPESE DI FUNZIONAMENTO.....	11

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE	12
-----------------------------------	----

TITOLO I - NORME PER LO SVOLGIMENTO DI PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento viene emanato in applicazione delle norme, in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti , di cui:

- al T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (di seguito indicato come “legge”) e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (di seguito indicato come “regolamento”) e successive modificazioni ed integrazioni;
- al Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di fattività disciplinate dal T.U.L.P.S., approvato con D.P.R. 28.5.2001, n. 311.
- ad ogni altra disposizione di legge, diretta o connessa, vigente in materia.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Lo svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti, così come l’apertura di edifici, locali o impianti stabilmente destinati a tali manifestazioni, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

2. Sono pubblici spettacoli e trattenimenti, soggetti a licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge, le manifestazioni di seguito indicate (a puro titolo esemplificativo, senza valore esaustivo):

- concerti musicali, rappresentazioni teatrali, feste da ballo, sfilate di moda, competizioni e/o manifestazioni sportive, circhi, giostre, luna park, esposizioni, mostre, ed ogni altro simile spettacolo o trattenimento analogo.

3. Sono luoghi di pubblico spettacolo, soggetti a verifica di cui all’art. 80 della legge, sia edifici che aree aperte a ciò espressamente destinate, ancorché temporaneamente, quali (a puro titolo esemplificativo, senza valore esaustivo):

- teatri, discoteche, night club, impianti sportivi, palasport, piazze, vie ed ogni altro contesto analogo.

ART. 3 - RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Ogni richiesta di autorizzazione deve essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al competente ufficio comunale:

- almeno 3 mesi prima dell’apertura dell’impianto fisso;
- almeno 10 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione o dell’effettuazione del pubblico trattenimento, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo, per verifica agibilità (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.);

2. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l’inaccoglibilità della richiesta.

3. Ogni richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- a) una dettagliata relazione illustrativa dell'impianto fisso e/o della manifestazione, a firma del richiedente l'autorizzazione, contenente i seguenti minimi:
 - oggetto dello spettacolo o trattenimento;
 - luogo, giorni ed orari di effettuazione;
 - modalità di accesso da parte del pubblico (**gratuita, ad offerta libera, a pagamento**);
 - numero massimo degli spettatori contemporaneamente ammessi per scelta dell'organizzazione; capienza massima delle strutture, nel rispetto delle norme contenute nella **Guida Tecnica N° 3 dei Vigili del Fuoco di Udine**;
 - indicazione numerica del personale di servizio previsto;
 - elenco nominativo degli artisti impiegati (laddove ricorra il caso);
 - elenco degli oggetti esposti (laddove ricorra il caso);
 - elenco degli animali (laddove ricorra il caso);
- b) una planimetria, in scala non inferiore a 1:200, del luogo e/o locale di svolgimento, riportante almeno sommariamente la dislocazione delle attrezzature e degli arredi utilizzati, nonché le vie di accesso. Qualora la vastità dei luoghi oggetto del parere è tale da rendere superflua o difficoltosa la presentazioni della planimetria nelle dimensioni di scala di cui sopra, è ammessa la presentazione di una planimetria in scala più ridotta;
- c) una relazione tecnica preliminare di massima, a firma di professionista abilitato, attestante la rispondenza del progetto alle norme di legge al momento vigenti, con particolare riferimento a :
 - osservanza delle norme di sicurezza;
 - impianti elettrici, linea di terra e illuminazione di sicurezza;
 - verifiche e collaudi statici;
 - prevenzione incendi;
 - osservanza delle norme igienicosanitarie;
 - smaltimento liquami, bianchi e neri;
 - smaltimento rifiuti solidi;
 - livello emissioni sonore.

4. La richiesta formale, in quanto sostituita da procedura interna, non é dovuta nel caso di locali gestiti e/o di manifestazioni o spettacoli organizzati direttamente dal Comune.

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. Tutti i documenti allegati alla richiesta devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti e sottoscritti da tecnico abilitato, iscritti all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.
2. In fase di verifica da parte della Commissione ed in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, dovrà essere prodotta un'ulteriore relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, contenente la descrizione delle attrezzature impiegate, la rispondenza delle stesse alle norme vigenti con allegati relativi certificazioni e collaudi, la conformità degli

impianti elettrici, il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, ed un'attestazione di corretto montaggio di tutte le strutture installate.

3. In riferimento a quanto attestato, tutte le certificazioni obbligatorie per legge (ad esempio: conformità CEI impianti elettrici; prevenzione incendi; allaccio alle reti fognarie, ecc.) dovranno essere allegate alla relazione stessa.

4. Il titolare dell'autorizzazione dovrà obbligatoriamente conservare presso l'impianto fisso e/o presso il luogo in cui si svolge la manifestazione, ed esibirli in caso di controlli:

- *l'autorizzazione comunale;*
- *la relazione illustrativa;*
- *la planimetria;*
- *la relazione tecnica preliminare;*
- *la relazione tecnica definitiva;*

5. In considerazione della composizione della Commissione il parere favorevole della stessa sostituisce i prescritti titoli autorizzativi igienico-sanitari direttamente riferibili alla manifestazione, resta esclusa l'attività di manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 5 - UTILIZZO DI ATTREZZATURE E GIOCHI MECCANICI, ELETTROMECCANICI O ELETTRONICI

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici, o elettronici, chi chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica redatta e sottoscritta da tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.

ART. 6 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

2. Nel caso di utilizzo di palchi per manifestazioni ricorrenti, è comunque obbligatoria la dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta da tecnico abilitato.

ART. 7 - LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza effettiva complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica sottoscritta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Sul progetto dovrà comunque essere reso il parere della Commissione comunale ai sensi dell'art. 141, comma 1 lettera a) del R.D. 6.5.1940 nr. 635.

2. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienicosanitarie.

3. La capienza del locale o dell'impianto è oggettivamente determinata in base alle suddette regole tecniche, indipendentemente da quanto dichiarato dall'organizzatore in ordine al numero massimo degli spettatori contemporaneamente ammessi.

4. In caso di utilizzo di locali con capienza non superiore a 100 (cento) persone e sempre che gli stessi possiedano i requisiti di sicurezza debitamente certificati da professionista abilitato, la dichiarazione del responsabile dell'attività circa il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza, non è richiesto il certificato di prevenzione incendi.

TITOLO II - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

ART. 8 - NOMINA E DURATA IN CARICA

1. La Commissione Comunale di Vigilanza, nella composizione indicata all'art. 141 bis del R.D. 6.5.1940 n. 635, introdotto dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001¹, viene nominata dal Sindaco ogni tre anni e rimane in carica, continuando ad operare, sino al giorno di nomina della nuova Commissione. I membri sono rieleggibili.

ART. 9 - INTEGRAZIONE COMPOSIZIONE CON ESPERTO IN ACUSTICA

1. La composizione della Commissione Comunale di Vigilanza – prevista al 2° comma dell'art. 141 bis del sopracitato R.D. 635/1940 – viene integrata con un esperto in acustica, iscritto

¹ 141-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati

ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo (75).

(75) Gli originari articoli 141 e 142 sono stati così sostituiti, con gli attuali articoli 141, 141-bis e 142, dall'art. 4, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, rettificato con Comunicato 24 settembre 2001 (Gazz. Uff. 24 settembre 2001, n. 222).

nell'apposito elenco regionale, nei casi in cui si debba esprimere parere in merito a locali, strutture ed impianti permanenti di pubblico spettacolo o trattenimento (es.: teatri, cinematografi, discoteche, sale da ballo, auditorium).

ART. 10 - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. E' Segretario della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Commercio o, in caso di sua assenza od impedimento, altro dipendente comunale delegato dallo stesso.
2. Al Segretario della Commissione competono tutte le mansioni di segreteria, invio delle convocazioni, verbalizzazione delle sedute, custodia dei verbali originali, custodia dell'istanza e della documentazione originali prodotte dal richiedente l'autorizzazione, inoltro degli esiti dei lavori della Commissione agli uffici competenti ed agli interessati, contabilizzazione e predisposizione degli atti per la liquidazione dei compensi, nonché ogni altro incarico affidatogli dal Presidente.

ART. 11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza, istituita per l'applicazione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. delle leggi di P.S. (R.D. 773/31), provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti (verifica dell'agibilità) ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 8.1.1998 n. 3², anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di

² 2.4. Commissione apertura sale cinematografiche.

1 (10).

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (11). Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (12), come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (13). Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (3).

3. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (6), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «Autorità competente in materia di spettacolo» sono inserite le seguenti: «, nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento.»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «, qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.»;

b) (14);

c) al comma 4, le parole: «L'autorizzazione per l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio legittimo dell'attività».

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946 (15), convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 12 - LOCALI ED IMPIANTI ESCLUSI DALLE VERIFICHE DELLA COMMISSIONE

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei seguenti locali e strutture:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

ART. 13 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione viene inoltrata al Presidente dal Responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 della legge, ogni qual volta quest'ultimo ritenga che ne ricorrano i presupposti.

2. Alla Commissione viene trasmessa, contemporaneamente alla richiesta di intervento, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione per pubblico spettacolo o trattenimento ed i relativi allegati obbligatori (relazione illustrativa, planimetria, relazione tecnica) previsti dal precedente articolo 3.

ART. 14 - LUOGO DI RIUNIONE

1. Le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.

ART. 15 - COMPENSO E RIMBORSI

4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento (15/a).

(10) Sostituisce l'art. 52, L. 4 novembre 1965, n. 1213, riportata alla voce Cinematografia.

(11) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(12) Riportata al n. XLI.

(13) Riportata al n. XC.

(3) Riportata alla voce Ministero del turismo e dello spettacolo.

(6) Riportata alla voce Cinematografia.

(14) Sostituisce il comma 2 dell'art. 31, L. 4 novembre 1965, n. 1213, riportata alla voce Cinematografia.

(15) Riportato alla voce Teatri.

(15/a) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, riportato alla voce Cinematografia.

1. Ad ogni componente esterno della commissione spetta un compenso, a seduta, nella misura pari al 45% del gettone di presenza valido per i consiglieri comunali per le sedute del Consiglio.
2. Il compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione viene liquidato, con cadenza semestrale, sulla base di appositi prospetti redatti dalla segretaria della Commissione stessa.
3. Il rimborso è attribuito per ogni giornata di convocazione.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare, anche via fax o per via telematica, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora, luogo della riunione ed argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il suddetto avviso di convocazione sarà inviato esclusivamente ai membri effettivi che, qualora impossibilitati ad intervenire, avranno cura di garantire la partecipazione di un membro supplente.
4. In caso di impedimento comprovato di tutti i supplenti, è ammesso l'istituto della delega da parte del componente effettivo a favore di persona in possesso dei necessari requisiti professionali, di capacità e di conoscenza della materia. La delega dovrà essere formulata per iscritto, consegnata prima dell'inizio della seduta al segretario che provvederà a conservarla in originale in allegato al verbale della riunione.
5. In caso di prescrizioni formulate dalla Commissione al richiedente l'autorizzazione per l'adeguamento del locale o dell'impianto in corso di primo sopralluogo, la riconvocazione per il secondo sopralluogo è formulata verbalmente dal Presidente, dandone atto nel relativo verbale.
6. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario, al destinatario del provvedimento finale, affinché possa presenziare al sopralluogo, anche mediante proprio rappresentante. In sede di istruttoria della pratica ed anche nella fase di verifica sul posto dei luoghi sede di spettacolo ed intrattenimento, il destinatario del provvedimento o suo delegato può presentare memorie scritte e documenti.
7. A richiesta, è ammessa la partecipazione dell'interessato all'esame del progetto, ai fini dell'illustrazione dello stesso, personalmente o mediante proprio rappresentante munito di delega scritta, eventualmente accompagnato dal tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

ART. 17 - LAVORI DELLA COMMISSIONE – FORMULAZIONE DEL PARERE

1. La riunione della Commissione è valida solo con la presenza di tutti i componenti previsti dal secondo comma dell'art.141- bis del regolamento T.U.L.P.S. e di tutti i membri eventuali previsti dal terzo comma dell'art.141-bis, laddove il Presidente ne rilevi la necessità.

2. Non invalida la seduta l'assenza dei membri previsti dal quarto comma del medesimo articolo del regolamento.
3. Il parere della Commissione è dato per iscritto, è redatto a cura del segretario e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti; è integralmente inserito nel verbale della seduta, deve essere debitamente motivato ai termini di legge ed è sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.
4. Nel caso in cui il parere FAVOREVOLE espresso dalla commissione sia condizionato dal rispetto di precise prescrizioni e condizioni di esercizio, il mancato rispetto delle stesse rende, automaticamente, il suddetto parere CONTRARIO all'agibilità richiesta.
5. Il Presidente, decorsi trenta minuti dall'ora fissata per la riunione, in caso di assenza anche di un solo componente, dichiara deserta la seduta e, se possibile, procedere ad una nuova convocazione.
6. Il segretario della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali delle sedute, con i relativi avvisi di convocazione e gli eventuali atti di delega; deve, inoltre, conservare in appositi fascicoli la documentazione tecnica acquisita relativamente ad ogni singolo argomento trattato.
7. Il segretario, infine, è tenuto ad inviare copia dei verbali delle riunioni all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, tramite comunicazione interna, ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione, entro 48 ore dal termine della seduta.
8. Resta, comunque, a carico del richiedente l'onere del ritiro presso la segreteria della Commissione di copia del verbale della riunione, prima dell'inizio della manifestazione o del pubblico trattenimento.
9. Se il parere non è definitivo, in quanto riguardante prescrizioni formulate dalla Commissione per l'adeguamento del locale o dell'impianto, il termine di cui sopra è ridotta a 24 ore.
10. I lavori di adeguamento eventualmente prescritti dovranno essere portati a termine non oltre il 15° giorno precedente l'apertura dell'impianto fisso e/o 3 ore prima dell'inizio della manifestazione, a pena di parere contrario della commissione.

ART. 18 - ASSENZA AI LAVORI DELLA COMMISSIONE – DECADENZA DELL'INCARICO.

1. L'assenza non giustificata di un componente per tre sedute consecutive determina in capo allo stesso la decadenza automatica dall'incarico e la sua sostituzione.

ART. 19 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. Le spese di funzionamento della Commissione, nella misura fissata dal precedente articolo 15, con riferimento sia per l'esame dei progetti, sia per il sopralluogo di verifica, sia per eventuali ulteriori o straordinarie ispezioni, sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'autorizzazione o di chi ne richiede l'intervento.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune prima della seduta della Commissione con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato al Comune, la

corrispondente ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla richiesta di intervento, pena la non effettuazione dell'esame del progetto o del sopralluogo.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la Sua pubblicazione all'Albo Pretorio.